

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA  
CONDUZIONE, CON L'ONERE DELLA CUSTODIA E PULIZIA IN ORARIO  
EXTRASCOLASTICO, DELLA PALESTRA GUIDO FASSI DI PROPRIETÀ  
DEL COMUNE DI CARPI**

**Allegato A)**

**INDICE**

ART. 1	FINALITA'
ART. 2	OGGETTO
ART. 3	DURATA
ART. 4	IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA
ART. 5	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
ART. 6	PROCEDURE - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA
ART. 7	CRITERI DI PRIORITÀ, TARIFFE ED ORARI PER L'USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI
ART. 8	ATTIVITÀ DELLE SCUOLE ED A FAVORE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI
ART. 9	USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITÀ NON SPORTIVE
ART. 10	ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO
ART. 11	ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
ART. 12	ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CARPI
ART. 13	REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE
ART. 14	CONSEGNA DELL'IMPIANTO
ART. 15	ATTREZZATURE ED ARREDI
ART. 16	RESPONSABILITÀ PER DANNI, COPERTURE ASSICURATIVE
ART. 17	GARANZIE
ART. 18	RISOLUZIONE, RECESSO, CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO
ART. 19	PUBBLICITÀ COMMERCIALE
ART. 20	SERVIZIO BAR/RISTORO
ART. 21	CONTROLLI E VERIFICHE
ART. 22	RAPPORTI TRA AFFIDATARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE
ART. 23	PENALITÀ
ART. 24	CONTROVERSIE
ART. 25	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
ALL. A	PIANO DI CONDUZIONE TECNICA DELLA PALESTRA GUIDO FASSI

## **ART. 1 FINALITA'**

Il Comune di Carpi intende affidare la conduzione, con l'onere della custodia e della pulizia in orario extrascolastico, della Palestra di proprietà comunale "Guido Fassi", ubicata a Carpi in via Melvin Jones, perseguendo le finalità previste dalla L.R. N° 8 del 31.05.2017, ad oggetto "Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive", e di quanto stabilito dalle linee guida approvate con Delibera di Giunta del Comune di Carpi N° 44 del 14.03.2017.

La finalità prioritaria è la promozione dell'attività sportiva rivolta a tutta la comunità ed in particolare ai giovani di età compresa tra i 6 e i 18 anni, agli anziani ed alle persone diversamente abili.

I criteri di fondo, a cui si deve ispirare la conduzione delle strutture e degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Carpi o in sua disponibilità, sono i seguenti:

- A. la ricerca della massima qualità nella conduzione dell'impiantistica e nella contestuale organizzazione delle attività, a tutela preminente dei fruitori dei servizi;
- B. garantire l'uso più aperto, completo ed equo, coniugando il massimo della funzionalità con il massimo della fruibilità, in relazione alle diverse tipologie di utenza ed alle diverse caratteristiche delle attività;
- C. mirare non soltanto a soddisfare ed assecondare, ma anche a sviluppare la domanda di sport a livello locale.

## **ART. 2 OGGETTO**

L'appalto ha per oggetto l'affidamento della conduzione, con l'onere della custodia e della pulizia in orario extrascolastico, della Palestra di proprietà comunale "Guido Fassi" e di tutte le attrezzature sportive in dotazione all'impianto in questione, la cui aggiudicazione sarà effettuata mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 c. 2 lett. b) ed art. 63 comma 6 del D. lgs. 50/2016, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, c. 3, lettera a).

La Palestra "Guido Fassi", che è ubicata a Carpi in via Melvin Jones, foglio n. 156 mappale, n. 251, sub 5, è collegata alla Scuola secondaria di primo grado "Guido Fassi" ed è destinata all'attività sportiva ed extrasportiva nel limite di 99 presenze complessive contemporaneamente presenti nel medesimo impianto.

La Palestra "Guido Fassi" è interamente di proprietà comunale, al pari degli arredi e delle attrezzature in dotazione, che saranno consegnati con apposito verbale ad inizio dell'affidamento ed il tutto dovrà essere mantenuto, conservato e restituito al termine dell'affidamento medesimo.

L'utilizzo dell'impianto sportivo e delle strutture in questione si ispira al principio dell'accesso regolamentato agli stessi a favore dei cittadini del Comune di Carpi. Tale accesso potrà avvenire principalmente negli orari extrascolastici, ma anche in tutti gli orari di non utilizzo scolastico con modalità da verificare con la scuola.

L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti, al di fuori della disponibilità temporale riservata all'affidatario e dell'orario scolastico, è autorizzato dall'Amministrazione comunale, tenendo fermi i criteri di priorità propri dell'Art. 7, per un numero presunto di 1.842 ore circa sugli utilizzi complessivi annui, stimati in 2.940

ore. Questa tempistica sarà riportata e meglio definita nel Piano di utilizzo annuale, la cui predisposizione sarà curata dall'Amministrazione comunale e che dovrà essere esposto al pubblico.

Le modalità d'uso sono definite nel Piano di Conduzione tecnica dell'impianto sportivo della Palestra "G. Fassi", quale Allegato A del presente capitolato.

### **ART. 3 DURATA**

L'affidamento, recependo le indicazioni della Delibera di Giunta del Comune di Carpi N° 44 del 14.03.2017, si svilupperà dal **01/07/2018 fino al 30/06/2023**, per una durata indicativa di 5 anni. Questa tempistica intende essere funzionale alla conclusione della stagione sportiva che normalmente trova compimento al 30 giugno. In ogni caso l'affidatario dovrà iniziare la conduzione dell'impianto di competenza nel giorno indicato dall'Amministrazione comunale con apposita comunicazione.

Alla fine del periodo come sopra stabilito, l'affidamento scadrà di pieno diritto senza bisogno di alcuna disdetta, preavviso o diffida di costituzione in mora. Tuttavia, l'affidatario è tenuto ad erogare il servizio oltre il termine di scadenza dell'affidamento per un tempo non superiore a sei mesi, alle stesse condizioni contrattuali dell'affidamento scaduto, a seguito di richiesta scritta dell'Amministrazione comunale, qualora non siano ancora concluse le procedure per la nuova aggiudicazione.

L'affidatario resta vincolato al pieno rispetto delle norme e prescrizione del presente capitolato speciale per tutta la durata dell'appalto. È attribuita al Comune la facoltà di recesso dal contratto da eseguirsi a mezzo di lettera raccomandata con un preavviso di novanta (90) giorni, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno. L'affidatario dovrà comunque garantire, anche dopo la scadenza del contratto, la continuità del servizio fino all'effettivo ingresso del nuovo aggiudicatario individuato attraverso esperimento delle ordinarie procedure di gara. Durante tale regime di proroga varranno le medesime condizioni economiche e contrattuali previste per il periodo di normale durata di contratto.

L'affidatario ha facoltà di recedere dall'affidamento, con preavviso di non meno di novanta (90) giorni da notificarsi all'Amministrazione a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. La predetta facoltà di recesso non è esercitabile per il primo anno decorrente dalla data di stipula dell'affidamento, pur non essendo consentita, per lo specifico, la notifica del preavviso almeno novanta (90) giorni prima della scadenza del detto primo anno. In caso di disdetta l'affidatario si impegna a verificare con l'Amministrazione i propri oneri finanziari, previsti per l'anno sportivo in corso e a provvedere in merito.

### **ART. 4 IMPORTO PRESUNTO A BASE DI GARA**

Per lo svolgimento del servizio di conduzione, con l'onere della custodia e della pulizia in orario extrascolastico, della Palestra di proprietà comunale "Guido Fassi", l'importo presunto a base di gara, per la durata dell'affidamento prevista in 5 anni, ammonta complessivamente a **€ 50.000,00 + IVA (al 22%)**, pari ad € 10.000,00 + IVA (al 22%) relativamente a 12 mesi. Tale importo è un contributo che deve essere inteso come un ausilio di natura finanziaria riconosciuto dal Comune di Carpi all'affidatario, in ragione

della particolare valenza sociale dei servizi da erogarsi e quindi dell'attività svolta e dell'impegno fornito dallo stesso affidatario nel servizio di custodia, controllo e pulizie per l'uso dell'impianto da parte di terzi.

Inoltre il Comune di Carpi riconosce all'affidatario un ulteriore contributo, fuori dall'importo presunto a base di gara di cui sopra, per la durata dell'affidamento, ammontante a € **8.500,00 + IVA (al 22%)**, pari ad € 1.700,00 + IVA (al 22%) relativamente a 12 mesi, per la copertura delle spese sostenute per piccole manutenzioni autorizzate e debitamente documentate.

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 e successive modifiche, in quanto applicabili.

Il contributo sarà erogato all'affidatario in n. 2 (due) rate semestrali: la prima rata sarà corrisposta entro il mese di agosto; la seconda entro il mese di febbraio dell'anno successivo di ciascun anno della durata dell'affidamento, a condizione che l'affidatario abbia provveduto a trasmettere all'Amministrazione comunale il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo relativi alla conduzione dell'impianto, adeguata documentazione delle spese sostenute laddove richiesto, nonché una dettagliata relazione dell'attività svolta.

L'importo così definito è stato oggetto, in primo luogo, nella già ricordata Delibera di Giunta comunale n. 44 del 14.03.2017, del superamento della previsione di un canone di concessione a favore del Comune di Carpi nella conduzione delle strutture e degli impianti sportivi. In secondo luogo di un riequilibrio operato dal Comune di Carpi, con Delibera di Giunta comunale n. 73 del 19.04.2017, ritenendo opportuno riproporzionare i contributi da erogare a favore dell'affidatario a fronte dell'effettivo utilizzo degli impianti al fine di sostenere la conduzione in rapporto alle caratteristiche strutturali e del conseguente impegno richiesto al personale in termini di pulizia e custodia.

## **ART. 5 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Possono partecipare alla procedura di affidamento della conduzione, con l'onere della custodia e della pulizia in orario extrascolastico, della Palestra di proprietà comunale "Guido Fassi", oggetto del presente capitolato, i seguenti soggetti:

- società e associazioni sportive dilettantistiche, polisportive, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali;
- società ed associazioni sportive dilettantistiche che hanno i requisiti minimi di cui all'art. 90 della L. n. 289/2002, che hanno ottenuto il riconoscimento del CONI o sono iscritte nei Registri delle associazioni di cui all'art. 4 della L.r. n. 34 del 9 dicembre 2002 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale);
- raggruppamenti costituiti dai soggetti di cui ai punti precedenti. In tal caso i soggetti facenti parte del raggruppamento richiedente devono presentare domanda congiuntamente individuando un referente unico nei rapporti con l'Amministrazione comunale e in caso di assegnazione provvedere a conferire mandato speciale con rappresentanza ad uno dei componenti designato quale mandatario.

Si precisa che i suddetti soggetti dovranno dichiarare:

- l'insussistenza delle clausole di esclusione dalla partecipazione all'affidamento di cui all'art. 80 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell'art. 83 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, previsti dalla normativa vigente per società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, associazioni di discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali

## **ART. 6 PROCEDURE - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE E MODALITA' DI VALUTAZIONE DELL' OFFERTA**

La conduzione, con l'onere della custodia e della pulizia in orario extrascolastico, della Palestra di proprietà comunale "Guido Fassi" e di tutte le attrezzature sportive in dotazione sarà affidata con procedura negoziata ed aggiudicata a favore di chi avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, da individuare mediante valutazione di una Commissione giudicatrice, appositamente costituita e nominata dal Dirigente responsabile dopo la presentazione delle offerte, sulla base dei seguenti criteri di valutazione, ottenendo il punteggio complessivo più elevato:

### ***OFFERTA TECNICA QUALITATIVA - Punteggio massimo attribuibile 75 punti su 100, così suddiviso:***

ai fini dell'attribuzione del punteggio, l'offerta tecnica sarà valutata dalla Commissione incaricata sulla base della finalità e dei criteri definiti all'Art. 1 del presente capitolato.

<b>ELEMENTI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI ATTRIBUIBILI</b>	
Recenti <b>esperienze di attività sportive</b> del concorrente, dettagliate con riferimenti sia qualitativi che quantitativi, nell'ambito di discipline per le quali l'impianto sportivo è predisposto, con particolare attenzione alle fasce più giovani della popolazione del territorio del Comune di Carpi.	<b>Max punti 20</b>
Proposte di pianificazione degli <b>interventi di custodia</b> , di gestione delle <b>pulizie</b> e di <b>manutenzione ordinaria</b> in orario extrascolastico.	<b>Max punti 15</b>
Proposte di conduzione dell'impianto sportivo in linea con una <b>programmazione</b> delle attività in orario extrascolastico che, partendo dalla disciplina sportiva del concorrente, siano in grado di contribuire ad un' <b>ottimizzazione</b> di utilizzo.	<b>Max punti 15</b>
Proposte di <b>interventi e piccole migliorie</b> a carico del concorrente, volte a qualificare l'impianto sportivo e le strutture in dotazione.	<b>Max punti 10</b>
<b>Responsabile</b> dell'impianto sportivo individuato dal concorrente, per il quale saranno particolarmente apprezzate e valutate la professionalità e l'esperienza, con la possibilità di allegare un curriculum vitae dove riportare le informazioni richieste.	<b>Max punti 10</b>

<b>Proposte innovative</b> di conduzione, anche a livello organizzativo e gestionale, volte a valorizzare la cultura dell'associazionismo sportivo ed a promuovere il dialogo e la collaborazione con la scuola e con il mondo del welfare, con particolare attenzione ai giovani di età compresa tra i 6 e i 18 anni, agli anziani ed alle persone diversamente abili.	<b>Max punti 5</b>
<b>TOTALE PUNTEGGIO</b>	<b>Max punti 75</b>

Il punteggio relativo all'offerta tecnica è dato dalla somma dei punteggi attribuiti ai singoli elementi di cui sopra, attraverso la procedura (coefficiente medio attribuito dai commissari moltiplicato per il punteggio massimo previsto per ogni elemento), che sarà meglio descritta nella lettera d'invito.

Saranno valutati gli aspetti migliorativi dei servizi offerti senza oneri per l'Amministrazione, liberamente offerte dal soggetto sportivo.

L'attribuzione dei punteggi ai singoli elementi dell'offerta tecnica qualitativa di ogni concorrente sarà effettuata dalla Commissione giudicatrice.

Per gli elementi qualificanti l'offerta la commissione provvederà alla loro valutazione assegnando un coefficiente tra 0 e 1 espresso in valori centesimali a ciascuno degli elementi sopra riportati, risultante dalla media dei coefficienti attribuiti da ciascun singolo commissario, secondo la seguente articolazione:

Ottimo 0,90-1,00

Molto buono 0,80-0,89

Buono 0,60-0,79

Sufficiente 0,50-0,59

Scarso 0,20-0,49

Insufficiente 0,00-0,19

I coefficienti risultanti dalla valutazione saranno moltiplicati per i punteggi massimi previsti per ciascun sub-elemento.

Ottenuto il punteggio per ogni concorrente per ogni criterio, si applicherà relativamente ai singoli elementi di valutazione di cui sopra la Riparametrazione, ai sensi della Determinazione n.7 del 20 novembre 2011 dell'AVCP ed anche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida in materia di offerta economicamente più vantaggiosa, approvate dal Consiglio dell'A.N.A.C. con delibera n. 1005 in data 21-09-2016.

Il punteggio finale del merito tecnico risulterà dalla somma dei punteggi parziali attribuiti con le modalità sopra descritte.

#### ***OFFERTA ECONOMICA - Punteggio massimo attribuibile 25 punti su 100***

Al concorrente che offrirà il minore importo di contributo rispetto a quello soggetto a ribasso saranno attribuiti 25 punti. Agli altri concorrenti il punteggio sarà attribuito sulla base della seguente formula:

$$P = (N/Q) \times 25$$

dove:

N = offerta più conveniente

Q = offerta da valutare

P = punteggio da assegnare

L'affidamento sarà aggiudicato anche in caso di presentazione di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua, ferma restando la facoltà di non dare luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze d'interesse pubblico.

## **ART. 7 CRITERI DI PRIORITÀ, TARIFFE ED ORARI PER L'USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI**

L'utilizzo da parte di terzi per la pratica degli sport consentiti, al di fuori della disponibilità temporale riservata all'affidatario e dell'orario scolastico, è autorizzato dall'Amministrazione comunale, tenendo fermi i seguenti criteri di priorità compatibilmente con l'esercizio dell'attività dell'affidatario:

- 1) attività delle scuole, di ogni ordine e grado, come successivamente riportato;
- 2) attività connesse ai campionati federali;
- 3) attività per persone diversamente abili, come successivamente riportato;
- 4) utilizzo da parte di gruppi e associazioni locali di carattere sportivo, amatoriale, ecc.
- 5) manifestazioni, spettacoli, attività di carattere culturale e ricreativo non sportivo, purché compatibili con le esigenze di conservazione e funzionalità delle strutture e degli impianti;
- 6) utilizzo da parte di altri gruppi e associazioni con sede fuori dal Comune di Carpi.

Al fine di permettere un uso appropriato delle strutture e impianti sportivi nell'orario extrascolastico, l'Amministrazione comunale curerà la predisposizione, sulla base delle richieste pervenute, di un piano di utilizzo degli stessi, riferito alle diverse stagioni sportive, favorendo lo svolgimento delle attività connesse ai Campionati federali.

Il piano di utilizzo dovrà essere esposto annualmente al pubblico, presso ogni impianto.

In sede di predisposizione del piano di cui sopra, l'Amministrazione comunale tiene conto delle indicazioni formulate dalla Consulta dello Sport, nell'interesse generale volto a garantire la migliore e più ampia diffusione delle discipline sportive.

L'Amministrazione comunale e l'affidatario assumono reciproco impegno di dare tempestiva ed immediata informazione di ogni e qualsiasi causa che possa comportare la sospensione o l'interruzione delle attività programmate anche per effetto di particolari richieste scolastiche. L'affidatario assume l'impegno di assicurare ai partecipanti alle diverse attività delle strutture sportive, la tempestiva informazione su eventuali sospensioni od interruzioni, concordando di volta in volta con l'Amministrazione comunale la possibilità di recuperare in ore diverse le attività non svolte.

L'Amministrazione si riserva, come diritto incondizionato, nella salvaguardia dell'esercizio dell'attività dell'affidatario, che non è esclusiva, sia per quanto riguarda gli orari settimanali di allenamento che per quanto riguarda gli orari del sabato, della domenica o di altri giorni per la disputa di gare ufficiali, eventi e manifestazione varie, la possibilità di utilizzare gratuitamente o di concedere in uso a terzi secondo gli orari riportati nelle schede del piano di utilizzo annuale, le strutture dell'impianto oggetto di affidamento.

I suddetti utilizzi saranno compatibili con la destinazione d'uso degli impianti sportivi oggetto di affidamento e saranno comunicati all'affidatario, di volta in volta, con congruo preavviso.

L'Amministrazione comunale detiene una copia delle chiavi presso l'Ufficio Manutenzioni del Comune di Carpi, da utilizzare in occasione di eventuali emergenze.

Per l'uso sportivo e per altre attività dell'impianto da parte di terzi, vengono applicate le tariffe deliberate annualmente dall'Amministrazione comunale, che si intendono al netto di iva. La riscossione delle tariffe è effettuata dal Comune di Carpi con l'applicazione dell'iva di Legge. L'uso gratuito dell'impianto viene espressamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.

## **ART. 8 ATTIVITÀ DELLE SCUOLE ED A FAVORE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI**

Le attività scolastiche e quelle a favore delle persone diversamente abili, verificate le compatibilità d'uso, dispongono dei giorni feriali dal lunedì al sabato compresi nel calendario scolastico dalle ore 8.00 alle ore 13.30 con ulteriori allargamenti delle attività anche agli orari pomeridiani, in funzione delle esigenze scolastiche, non oltre le ore 17.00.

I singoli Istituti scolastici e le associazioni devono darne comunicazione al Comune di Carpi con congruo anticipo all'inizio di ogni anno scolastico e possibilmente entro il mese di settembre. Per quanto riguarda gli Istituti per persone diversamente abili, vale la procedura di routine riservata a tutte le associazioni sportive.

L'affidatario deve esporre il calendario delle attività fornito dall'Amministrazione comunale all'inizio di ogni stagione sportiva.

## **ART. 9 USO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PER ATTIVITÀ NON SPORTIVE**

Le strutture e gli impianti sportivi in oggetto possono essere concessi in uso a terzi dal Comune di Carpi a enti, circoli, associazioni, partiti e privati per riunioni, attività ricreative, spettacoli musicali e consimili, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, delle convenzioni in essere e delle peculiarità dell'impianto.

La precedenza spetta tuttavia alle attività sportive.

Le autorizzazioni a terzi a svolgere nell'impianto iniziative diverse da quelle sportive, saranno rilasciate dal Comune di Carpi, fatto salvo il divieto per quelle attività che per la loro natura possono arrecare danni agli impianti o alle strutture, a condizione di non sovrapporsi con le attività autorizzate secondo le modalità dell'Ufficio Sport e Benessere e con quelle scolastiche.

Le manifestazioni devono essere autorizzate secondo quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Il Comune di Carpi subordina l'autorizzazione all'uso dell'impianto alla stipulazione, da parte del richiedente, di una congrua assicurazione, a copertura di eventuali incidenti, di danni a persone o cose procurati per incuria e/o imperizia, di furto di beni mobili durante il corso delle manifestazioni autorizzate.

## **ART. 10 – ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO**

Nelle strutture degli impianti sportivi comunali, l’affidatario deve garantire ed avvalersi di personale (a titolo esemplificativo e non esauriente: di direzione, assistenza frequentatori, insegnamento, corsi, pulizia, custodia, cassa, somministrazione alimenti e bevande, sicurezza, pronto intervento sanitario, ecc.) qualitativamente e quantitativamente necessario agli adempimenti per la conduzione del servizio, secondo quanto previsto dalla presente convenzione, dalle leggi e dai regolamenti in vigore nonché dalle prescrizioni di sicurezza contenute anche nelle singole autorizzazioni all’uso, secondo la normativa vigente.

Per l’esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione, l’affidatario può avvalersi del lavoro volontario dei propri iscritti o di altro personale, sostenendo i relativi oneri ed esonerando nel contempo l’Amministrazione da ogni responsabilità.

L’affidatario deve incaricare un responsabile dell’impianto sportivo, che dovrà garantire la propria reperibilità nei confronti dell’Amministrazione comunale. In caso di sua variazione è tenuto a comunicare tempestivamente il nominativo del sostituto.

L’Amministrazione può richiedere la sostituzione di unità lavorative che abbiano suscitato problemi sul piano comportamentale.

Il legale rappresentante dell’affidatario è il responsabile per la sicurezza dei propri collaboratori e degli utenti dell’impianto sportivo.

Qualora siano presenti dei lavoratori ai sensi dell’art. 2 del D.Lgs.81/2008, il legale rappresentante dell’affidatario assume il ruolo di datore di lavoro. Nel caso in cui siano presenti lavoratori come definiti precedentemente, risultano applicabili tutti gli obblighi che la vigente normativa sulla sicurezza e sulla tutela della salute dei lavoratori, pone in capo al datore di lavoro. A tal proposito il legale rappresentante dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000.

Qualora l’affidatario si avvalga di lavoro subordinato, devono essere rispettate le norme di legge e regolamentari e le disposizioni dei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore, sia per quanto riguarda gli aspetti normativi e salariali, sia per quanto riguarda gli obblighi ed oneri previdenziali ed assicurativi.

Qualora l’affidatario per l’esecuzione di specifiche attività si avvalga di appaltatori (es. manutenzioni), resta a suo carico la valutazione di eventuali rischi interferenziali e degli obblighi da esso derivanti, ai sensi dell’Art.26 D.Lgs.81/2008.

Qualora se ne riscontri la necessità, resta in ogni caso onere dell’affidatario la messa a disposizione di idonei dispositivi di protezione individuale, per i lavoratori, per i volontari ed all’occorrenza per gli utenti.

L’affidatario in particolare dovrà:

- curare l’assistenza e l’organizzazione delle gare e di tutto quanto concerne lo svolgimento delle attività preventivamente autorizzate promosse dall’affidatario stesso;
- gestire, in concomitanza delle manifestazioni sportive organizzate dall’affidatario stesso, tutte le incombenze connesse alle problematiche inerenti l’ordine pubblico, informando con congruo anticipo gli organi di Polizia e i Vigili Urbani e fornendo loro ogni collaborazione richiesta, sia all’interno che all’esterno dell’impianto, ove richiesto e in relazione all’importanza della manifestazione. Nel caso di manifestazioni promosse e realizzate da soggetti terzi, a fronte di concessioni dell’utilizzo della palestra formalmente autorizzate dal Comune di Carpi, la richiesta di forza pubblica sarà a cura degli stessi soggetti terzi;

- ottenere a propria cura e spese tutte le licenze, i nulla osta, i collaudi e le autorizzazioni richieste dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività dell'affidatario stesso;
- svolgere ogni incombenza relativa alla sicurezza, per le attività svolte e promosse dall'affidatario, con particolare riferimento a quanto disposto dal D.Lgs n.81/2008 e successive modificazioni;
- curare l'informazione e la formazione dei propri collaboratori ed in particolare degli addetti alla gestione delle emergenze ai sensi della legislazione vigente. In particolare dovrà essere sempre presente un congruo ed adeguato numero di addetti, per tutto l'orario di apertura della struttura agli utenti, formati alla Prevenzione Incendi ed al Primo soccorso;
- assicurare l'informazione agli utenti sulla gestione delle emergenze.

Qualora la struttura operi all'interno di un'unità soggetta al controllo da parte dei Vigili del Fuoco, anche se funzionalmente già collegata ad una unità lavorativa soggetta a controllo (es. Palestre delle scuole), l'affidatario dovrà ottemperare agli obblighi derivanti dalla legislazione relativa alla Prevenzione Incendi, quali specificatamente la formazione degli addetti e la redazione del piano di emergenza.

L'affidatario assume ogni responsabilità diretta ed indiretta (sia nei confronti di terzi che dello stesso Comune di Carpi) nei limiti delle proprie competenze e delle attività svolte e promosse dall'affidatario stesso. Il Comune di Carpi, pertanto, rimarrà del tutto estraneo alle attività ed ai rapporti giuridici verso terzi a qualunque titolo, anche di fatto, posti in essere dall'affidatario, il quale manleva il Comune stesso da ogni responsabilità.

L'affidatario dovrà prestare particolare attenzione:

- agli adempimenti relativi all'igienicità da mantenere negli ambienti in relazione alle attività svolte e promosse presso l'impianto in ottemperanza a quanto disposto dalla Delibera della Giunta Regionale n. 1115 del 21/07/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di sanità e igienicità degli ambienti;
- all'ottemperanza alle normative di cui al Decreto del Ministero della Salute del 19 luglio 2016 in materia di disciplina dell'attività sportiva e di utilizzo dei defibrillatori, in attuazione dell'Art.7, Comma 11, della Legge 189 dell'8 novembre 2012 in materia di tutela della salute pubblica. In merito, negli impianti utilizzati anche da soggetti terzi, l'affidatario può rendere disponibile l'utilizzo del defibrillatore in dotazione previo accordo scritto;
- al controllo delle entrate e alle uscite degli impianti che devono essere tenute libere da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire sia il facile accesso che il rapido deflusso delle persone. Devono essere facilitate le operazioni per le situazioni di emergenza evitando la presenza di ostacoli di sorta e i mezzi di soccorso e di Pronto Intervento devono poter accedere all'impianto, fare manovre e defluire senza ostacoli;
- al rispetto del numero massimo di persone presenti contemporaneamente nell'impianto sportivo che, qualora non diversamente specificato nella pratica di prevenzione degli incendi, è fissato in 99 presenze complessive;
- alla gestione delle tribune mobili negli impianti sportivi dove sono consentite dalle norme vigenti e dalle relative autorizzazioni. Nello specifico il personale di servizio dell'affidatario dovrà:
  1. aprire le tribune montando tutti i supporti per renderle sicure;
  2. chiudere le tribune e smontare i supporti dopo l'uso;

3. montare e smontare dopo le manifestazioni/iniziative col pubblico, le transenne di divisione fra l'area destinata al pubblico e l'area da gioco;
4. montare e smontare la protezione del parterre sul pedonale riservato al pubblico fruitore delle tribune.

Il personale di servizio dell'affidatario dovrà curare scrupolosamente quanto precedentemente riportato nella gestione delle tribune mobili anche nel caso di concessioni dell'utilizzo a soggetti terzi.

Nel caso di concessioni dell'utilizzo della palestra a soggetti terzi, formalmente autorizzate dal Comune di Carpi, l'affidatario dovrà:

- fornire in modo scrupoloso al soggetto terzo tutte le informazioni necessarie per l'utilizzo dell'impianto, con particolare attenzione al piano di emergenza realizzato dall'affidatario, precisando accuratamente l'ubicazione dei presidi antincendio (estintori) e delle uscite di sicurezza;
- assicurare la puntuale, costante e numericamente adeguata presenza del personale di custodia dell'affidatario stesso per tutta la durata della manifestazione, con particolare attenzione all'apertura ed alla chiusura dell'impianto che rimane a carico dell'affidatario;
- assicurare che il proprio personale di custodia, in accordo e sinergia con il soggetto terzo, tenga libere tutte le entrate e le uscite degli impianti da ogni tipo di automezzo e/o ostacolo, in modo da consentire il facile accesso e soprattutto il rapido deflusso delle persone;
- verificare con il proprio personale di custodia, in accordo e sinergia con il soggetto terzo, e fare rigorosamente rispettare il numero massimo di persone presenti contemporaneamente nell'impianto sportivo che, qualora non diversamente specificato nella pratica di prevenzione degli incendi, è fissato in 99 presenze complessive;
- individuare, in collaborazione con il soggetto terzo, i luoghi adibiti ad esposizione di materiali, arredi, beni, etc., concordando le modalità attinenti alla custodia ed alla salvaguardia dei beni in esposizione.
- intervenire con il proprio personale di custodia al fine di rimuovere qualsiasi materiale del soggetto terzo e/o vietare qualsiasi situazione scaturita dal soggetto terzo che possa creare pericolo.

Nel caso pertanto di concessioni dell'utilizzo della palestra a soggetti terzi, ogni responsabilità, diretta ed indiretta, sia nei confronti dell'affidatario che del Comune di Carpi inerente all'attività oggetto della concessione stessa, sino alla riconsegna all'affidatario, viene assunta dal soggetto terzo che deve ottemperare alle normative in vigore in materia di sicurezza nonché da quanto previsto dalla Legge 189/2012 in materia di sanità e tutela della salute, come formalizzato nell'autorizzazione del Comune di Carpi stesso. Nello specifico l'affidatario può rendere disponibile l'utilizzo del defibrillatore in dotazione al soggetto terzo previo accordo scritto sulle modalità d'uso.

Per ogni altro obbligo si rimanda al piano di conduzione tecnica in allegato, parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

## **ART. 11 ONERI DI MANUTENZIONE ORDINARIA**

Gli interventi manutentivi ordinari, da effettuare con personale specializzato, a fronte degli obblighi di legge, sono quelli indicati nello schema relativo il Piano di conduzione tecnica dell'impianto sportivo, come da successivo allegato.

Nel Piano di Conduzione tecnica è riportato, altresì, il limite massimo di spesa rimborsabile all'affidatario per interventi di manutenzione ordinaria eseguiti secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione comunale attraverso gli uffici competenti. Gli importi delle spese rimborsabili devono essere adeguatamente documentate.

L'Amministrazione comunale potrà in ogni momento tramite i propri uffici verificare lo stato di efficienza e manutenzione della struttura e disporre affinché si provveda in merito.

## **ART. 12 – ONERI A CARICO DEL COMUNE DI CARPI**

Sono a carico del Comune di Carpi tutte le manutenzioni straordinarie e le modifiche agli edifici ed agli impianti.

E' fatto divieto all'affidatario di modificare lo stato attuale delle strutture dell'impianto oggetto di convenzione.

Per manutenzioni straordinarie s'intendono tutte quelle che non sono contenute nell'elenco delle manutenzioni ordinarie ed in particolare interventi sulle strutture murarie, sugli impianti idrici e di riscaldamento derivanti da problematiche non connesse all'uso; sono da considerarsi manutenzioni straordinarie tutti gli adeguamenti che dovessero interessare le strutture per sopraggiunte modifiche normative.

Sono altresì da intendersi straordinari tutti gli interventi che, con un lasso di tempo quinquennale o decennale, a seconda dei casi, interesseranno una ristrutturazione complessiva delle strutture e impianti sportivi.

La proprietà provvede a mantenere a norma tutte le strutture, gli attrezzi e gli impianti sportivi, oggetto della presente convenzione, in base alla normativa vigente e nei termini di legge in vigore.

L'affidatario non può opporsi a lavori di manutenzione straordinaria, modifica, ampliamento, miglioria inerenti le strutture e impianti sportivi, che la proprietà intenda fare a propria cura e spese, né può pretendere indennizzo alcuno. Analogamente, l'affidatario non può opporsi all'utilizzo dell'impianto da parte dell'Amministrazione comunale in caso di necessità di pubblico interesse dovute a calamità naturali, eventi straordinari, ecc. Qualora peraltro dall'esecuzione dei lavori medesimi o dagli utilizzi di cui sopra, consegua forzatamente una sospensione totale dell'attività dell'affidatario per un periodo superiore a giorni 15, potrà essere concordato tra le parti la possibilità di sistemazione provvisoria presso altri impianti della medesima attività. I tempi di intervento di cui sopra, quando possibile, devono essere previamente comunicati (laddove non sussistano evidenti ragioni di urgenza, connesse all'adeguamento, sicurezza ed alla igienicità degli impianti e degli edifici che impongano l'intervento immediato) con un anticipo di almeno 1 mese e concordati con l'affidatario del servizio e dell'uso nel rispetto della programmazione annuale dell'attività del medesimo.

L'Amministrazione comunale si impegna a riconoscere all'affidatario, un ausilio di natura finanziaria, come riportato all'art. 4 "contributo".

### **ART. 13 - REALIZZAZIONE DI NUOVE OPERE**

Potranno anche realizzarsi intese tra l'Amministrazione comunale, l'istituto scolastico competente e l'affidatario per realizzare, a cura di quest'ultimo, nuove opere o interventi di completamento e miglioramento dell'impianto sportivo e delle attrezzature su cui viene condotto il servizio.

La presa in carico di dette opere da parte della proprietà avverrà dopo collaudo e verifica del tecnico incaricato dalla proprietà stessa, nella forma e nei modi di legge. In questi casi le parti concorderanno tra loro, di volta in volta, le modalità e le condizioni di intervento, nonché i reciproci obblighi.

Resta inteso che le nuove opere o interventi di completamento e miglioramento degli impianti sono sempre di proprietà del Comune di Carpi.

### **ART. 14 ATTREZZATURE ED ARREDI**

L'affidatario provvederà, a proprie spese, alla dotazione delle attrezzature e degli arredi ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune.

Detti arredi ed attrezzature dovranno rispettare le normative vigenti in materia di sicurezza.

Nessuna attrezzatura di proprietà del Comune di Carpi potrà essere dall'affidatario alienata o distrutta senza previa autorizzazione dall'Amministrazione comunale. Alla data di scadenza dell'affidamento, l'affidatario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto, fatti salvi accordi diversi con l'Amministrazione comunale.

### **ART. 15 - SERVIZIO BAR/RISTORO**

L'affidatario è autorizzato a gestire eventuali servizi di ristoro all'interno degli impianti oggetto di convenzione, in presenza di tutte le autorizzazioni previste dalle norme vigenti unitamente a quella della proprietà e dell'eventuale competente Istituto Comprensivo.

Le autorizzazioni amministrative e sanitarie relative a tali attività dovranno essere intestate all'affidatario o ai terzi eventuali gestori che dovranno curare l'espletamento di tutte le incombenze amministrative richieste.

Dette autorizzazioni sono operanti limitatamente al periodo di convenzione e non sono trasferibili, essendo vincolate all'attività dell'impianto sportivo oggetto del presente atto e decadono pertanto automaticamente alla scadenza della presente convenzione.

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri fiscali e dei consumi di rete relativi al suddetto esercizio ove non sia disposto diversamente.

L'Amministrazione comunale è estranea ad eventuali controversie fra l'affidatario ed i responsabili delle attrezzature di ristoro.

## ART. 16 - PUBBLICITA' COMMERCIALE

Ogni forma di pubblicità all'interno dell'impianto oggetto di convenzione, è consentita nel rispetto delle vigenti norme di legge e della pertinente regolamentazione comunale e del parere della proprietà, ad eccezione della pubblicità sonora. E' comunque consentita la diffusione sonora di comunicazioni di servizio, di comunicazioni inerenti l'attività dell'affidatario e di comunicazioni sulle attività istituzionali del Comune di Carpi.

L'affidatario ha facoltà e diritto esclusivo di installare materiale pubblicitario e cartellonistica, esporre targhe, scritte ed insegne pubblicitarie sull'arredo, all'interno ed entro il perimetro dell'impianto oggetto di convenzione, ottenute le previste autorizzazioni di cui sopra. Gli oneri conseguenti sono a carico dell'affidatario.

I contenuti dei messaggi pubblicitari non devono essere contrari alla morale ed all'ordine pubblico.

Nessuna responsabilità fa carico all'Amministrazione per eventuali manomissioni del materiale pubblicitario.

Fatta salva la normativa vigente, sono individuate le seguenti casistiche con relative procedure che l'affidatario ha l'obbligo di seguire:

- A. per quanto riguarda la pubblicità a mezzo pannelli, cartelloni, striscioni, ecc. rivolta all'interno degli impianti omologati per una capienza fino a 3000 persone, si può procedere senza autorizzazioni particolari in quanto la normativa in vigore lo consente: unico vincolo sono le disposizioni della presente convenzione;
- B. per quel che concerne invece il materiale pubblicitario, che per la collocazione risulta visibile dallo spazio pubblico, è necessario rispettare le seguenti prescrizioni:
  - il materiale che si vuole esporre dovrà avere la forma e le caratteristiche equiparabili alla categoria "striscioni pubblicitari" (h.mt.1/1.5 - lung. mt.da 3 a 6) e dovrà indicare la durata della manifestazione a cui si riferisce (se fosse tutto l'anno sportivo, indicare tale periodo);
  - l'esposizione del materiale di cui sopra è soggetta all'acquisizione di apposita autorizzazione c/o l'Ufficio "autorizzazioni temporanee" del Comune di Carpi, mediante la presentazione da parte delle singole associazioni sportive di richieste cumulative, comprensive dei dati relativi ai bozzetti del materiale che si intende esporre, delle relative dimensioni, della loro collocazione, nonché del materiale fotografico da cui si evince con chiarezza il/i luogo/ghi dove il materiale in oggetto verrebbe esposto.

Si dovrà regolare il tributo relativo alla pubblicità presso la ditta all'uopo incaricata dall'Amministrazione comunale.

L'affidatario ha l'obbligo di richiedere l'autorizzazione all'Amministrazione e di osservare le disposizioni impartite dai competenti Servizi comunali, in ordine alla ubicazione ed alle modalità di collocazione e di esecuzione della pubblicità, nonché di attenersi a tutte le prescrizioni che si rendono necessarie per conservare la funzionalità ed il decoro delle strutture sportive.

L'affidatario è tenuto a comunicare di volta in volta all'Amministrazione e all'Ufficio imposte di pubblicità l'avvenuta installazione dei cartelli o pannelli pubblicitari fissi.

Tutta la pubblicità effettuata all'interno dell'impianto è soggetta alle vigenti norme di legge e regolamentari. In caso di assegnazione di contratti a ditte specializzate per la gestione della pubblicità, la durata di tali contratti non può essere superiore a quella del presente rapporto.

## **ART. 17 - RAPPORTI TRA AFFIDATARIO E AMMINISTRAZIONE COMUNALE**

L'affidatario si impegna a comunicare all'Amministrazione comunale il bilancio preventivo e consuntivo, in alternativa una rendicontazione periodica, la modifica dello Statuto e il rinnovo delle cariche sociali.

Allo scadere della conduzione, l'affidatario si impegna a far pervenire all'Amministrazione copia del bilancio consuntivo (*oppure*: il rendiconto dell'attività gestionale del servizio nell'impianto in conduzione) e copia del bilancio di previsione (*oppure*: la previsione dell'attività gestionale del servizio nell'impianto in conduzione), in alternativa una rendicontazione del periodo relativamente l'attività oggetto della conduzione.

La mancata presentazione della suddetta documentazione, costituirà causa di inadempienza e/o ritardi nell'erogazione del contributo.

L'affidatario infine provvederà a segnalare all'Amministrazione concedente quelle circostanze e fatti, non direttamente riconducibili al presente rapporto, che possono impedire od ostacolare o rallentare il regolare svolgimento dei servizi, adoperandosi, nello stesso tempo ed entro gli ambiti di pertinenza, alla eliminazione degli stessi.

## **ART. 18 RESPONSABILITA' PER DANNI, COPERTURE ASSICURATIVE**

L'affidatario è tenuto a rispondere di tutti i danni, sia alle persone sia alle cose, arrecati a terzi, compresi gli utenti, in conseguenza dell'attività svolta nell'ambito della struttura oggetto dell'affidamento, manlevando al riguardo l'Amministrazione comunale e gli agenti per conto della stessa (amministratori, dirigenti, dipendenti e collaboratori) da qualsiasi richiesta risarcitoria o pretesa da chiunque avanzata nei confronti degli anzidetti soggetti.

L'affidatario è altresì obbligato ad adottare tutte le misure di sicurezza ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento al fine di evitare rischi o danni a persone, cose o animali, compresi i terzi che autorizzati dall'affidatario o dall'Amministrazione comunale dovessero recarsi sugli impianti sportivi.

Il Comune di Carpi, è espressamente esonerato da ogni qualsivoglia responsabilità per danno, infortuni o altro in cui dovessero incorrere gli utenti del servizio o gli operatori durante l'esecuzione dello stesso. L'affidatario è pertanto tenuto a stipulare un contratto di assicurazione della responsabilità civile per danni a terzi (RCT), comprensivo della sezione di responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione della struttura oggetto dell'affidamento nonché all'esercizio e alla gestione del complesso delle attività svolte nell'ambito della stessa, in osservanza alle previsioni della presente convenzione, comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

L'assicurazione deve avere validità per danni riconducibili a fatto dell'affidatario, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o collaboratori a qualunque titolo e deve comprendere la copertura per i danni a terzi riconducibili a persone del cui fatto l'affidatario sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivante da comportamento doloso o gravemente colposo.

Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a euro 2.500.000,00 (duemilioneicinquacentomila/00) che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate. A titolo esemplificativo e non limitativo, l'assicurazione dovrà comprendere la responsabilità civile:

- derivante dalla conduzione dei locali, delle strutture e di beni anche di terzi;
- per danni a beni di terzi da incendio di cose dell'Assicurato o dallo stesso detenute;
- l'estensione per i danni a terzi derivanti da interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali) e/o mancato o ritardato inizio di attività o servizi di terzi in genere, a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza;
- per danni cagionati da persone non in rapporto di dipendenza con l'affidatario, della cui opera questi si avvalga per la gestione della struttura oggetto della convenzione;
- per danni riconducibili all'affidatario quale committente a terzi di attività e servizi funzionali all'esercizio della struttura oggetto della convenzione (RC da committenza).

L'affidatario risponde inoltre dei danni cagionati ai beni oggetto della conduzione - fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso - ed è pertanto tenuto a provvedere, a tutela dell'interesse del Comune, alla stipula di una specifica assicurazione sopra il c.d. "Rischio Locativo", per una somma non inferiore al valore dei beni oggetto della conduzione che per la Palestra "Guido Fassi" ammonta ad € 1.616.000,00.

Nel suo proprio interesse l'affidatario potrà provvedere all'assicurazione per i danni da incendio e rischi complementari - compresi atti vandalici e dolosi ed eventi naturali - nonché per i danni da furto dei beni di sua proprietà e/o in consegna o custodia all'affidatario stesso o portati da terzi nell'ambito della struttura in affidamento.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni dell'affidatario portati nell'ambito della struttura in oggetto dall'affidatario medesimo o da terzi.

L'esistenza e la validità delle richiamate coperture assicurative nei limiti minimi previsti dovrà essere documentata con deposito di copia delle relative polizze quietanzate, nei termini richiesti dal Comune e in ogni caso prima della stipulazione della convenzione, fermo restando che le assicurazioni dovranno avere validità per tutta la durata dell'affidamento.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, l'affidatario si obbliga a produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità delle anzidette assicurazioni.

Resta in ogni caso precisato che costituirà onere a carico dell'affidatario il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazioni insufficienti, la cui stipula non esonera l'affidatario stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalle sopra richiamate coperture assicurative.

## ART. 19 GARANZIE

### A. GARANZIA PROVVISORIA

Valutati la natura giuridica dei soggetti che saranno invitati a presentare un'offerta e l'oggetto dell'affidamento, al fine di rendere l'importo della garanzia per la partecipazione alla procedura proporzionato ed adeguato alla natura della prestazione oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, l'offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, pari all'1% del prezzo indicato nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, ai sensi e costituita nelle modalità previste dall'art. 93 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L'importo della garanzia sarà ridotto nella misura e alle condizioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

La garanzia dovrà avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Nel caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria dovrà riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

### B. GARANZIA DEFINITIVA

L'affidatario deve presentare preventivamente alla stipula del contratto una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10% dell'importo contrattuale.

In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia sarà ridotto nella misura e alle condizioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

La predetta cauzione potrà costituirsi in una delle seguenti modalità:

- con fideiussione bancaria rilasciata da azienda di credito, escutibile a prima richiesta scritta;
- con polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione ovvero da intermediari finanziari debitamente autorizzati all'esercizio del ramo cauzioni.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte del Committente che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3 d. lgs. 50/2016.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente.

## **ART. 20 - CONTROLLI E VERIFICHE**

Fatte salve le competenze degli organi preposti in relazione ai controlli di legge, la gestione delle strutture e impianti sportivi e l'erogazione dei servizi ad essa riconducibili, sono soggetti al controllo dell'Amministrazione comunale.

Il Comune potrà verificare, in qualsiasi momento, la rispondenza dell'attività svolta dall'affidatario ai principi dello Statuto dello stesso, l'osservanza delle clausole contenute nella presente convenzione.

In proposito l'Amministrazione comunale ha diritto in ogni tempo e momento, a mezzo di propri incaricati, senza obbligo di preavviso e senza che ciò comporti interruzione di attività, di accedere ed ispezionare le strutture sportive (locali, impianti, attrezzature, ecc.), verificarne lo stato d'uso, valutare gli interventi manutentivi e di rinnovamento, gli eventuali danni causati ai beni mobili ed immobili presi in consegna dall'affidatario stesso, nonché di controllarne la conduzione sia dal lato tecnico, che da quello operativo e qualitativo, per verificarne la corrispondenza con gli standard di categoria e il rispetto delle disposizioni della legislazione vigente e della convenzione.

Le eventuali anomalie, disfunzioni o deficienze saranno notificate per iscritto all'affidatario, il quale sarà obbligato a porre adeguato rimedio entro il termine assegnato.

Restano ferme le responsabilità amministrativa, civile e penale a carico dell'affidatario, per le inadempienze che fossero riscontrate da organismi pubblici di controllo, in contravvenzione a norme di leggi e regolamentari ed ogni altro e maggiore danno arrecato all'Amministrazione comunale.

In caso di accertato inadempimento a quanto notificato, all'affidatario sarà assegnato un ulteriore termine perentorio, trascorso inutilmente il quale l'Amministrazione comunale avrà diritto, a suo insindacabile giudizio in ordine a quanto riscontrato, di risolvere la convenzione in danno ed a spese dell'affidatario, senza altre formalità, incamerando la relativa cauzione prestata a garanzia della convenzione, ovvero di sostituirsi all'affidatario stesso, nell'espletamento delle proprie incombenze, addebitandogli le conseguenti spese con obbligo di rimborso dal gestore all'Amministrazione comunale stessa nel termine perentorio di giorni 30 dalla data di ricezione della relativa comunicazione, salvo ogni diritto dell'Amministrazione comunale concedente di avvalersi della cauzione prestata a garanzia della convenzione e fermo restando ogni maggiore onere, obbligo e responsabilità.

## **ART. 21 - RISOLUZIONE, RECESSO, CESSAZIONE, REVOCA D'UFFICIO, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO E SUBENTRO**

Per la cessazione, revoca d'ufficio, risoluzione per inadempimento e subentro si applica quanto disposto dall'art. 176 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

L'affidamento potrà essere inoltre revocato in qualunque momento a fronte di reiterate infrazioni per:

- mancato rispetto degli orari esposti, senza motivazione adeguata;
- arbitrario abbandono, da parte dell'affidatario, delle strutture e degli impianti sportivi;
- grave inadempimento e/o reiterate (almeno due) e gravi infrazioni alle disposizioni di cui alla presente convenzione;

- alterazione o modificazione sostanziale, senza la prescritta autorizzazione dell'Amministrazione comunale, della destinazioni di uso delle strutture e impianti sportivi;
- mancata effettuazione, con la dovuta diligenza, delle opere di manutenzione ordinaria, mancata reintegrazione delle dotazioni di competenza, ecc.;
- mancato perseguimento delle finalità proprie delle strutture e impianti sportivi;
- frode a danno dell'Amministrazione comunale o di altri Enti pubblici;
- gravi irregolarità negli adempimenti previsti dalla normativa vigente nei confronti del personale utilizzato;
- mancata presentazione dei bilanci preventivi e consuntivi relativi alla gestione degli impianti;

La presente convenzione decadrà qualora l'affidatario cessasse l'attività o modificasse l'atto costitutivo ed esso non fosse più in conformità con le disposizioni normative della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Carpi in materia di gestione degli impianti sportivi.

## **ART. 22 - PENALITA'**

Salvo più gravi e diverse sanzioni previste dalle norme di legge, il Comune di Carpi applicherà le seguenti penalità detraendole direttamente dal primo pagamento utile:

1. in caso di sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell'affidatario di quanto previsto nel piano di conduzione tecnica, totale o parziale, tale da costringere il Comune di Carpi a provvedere in altro modo, verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00, oltre all'addebito degli oneri connessi all'affidamento del servizio non eseguito ad impresa idonea, anche a prezzo superiore;
2. qualora l'affidatario non utilizzi personale adeguato per professionalità e/o esperienza, verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00;
3. in caso di gravi azioni a danno della dignità personale degli utenti da parte del personale o associati-volontari dell'affidatario verrà applicata una penale fino ad Euro 3.000,00.

Per tutti i casi che dovessero verificarsi e che non rientrano specificatamente nelle casistiche di cui sopra verranno applicate le penalità di seguite riportate:

- da Euro 200,00 a Euro 400,00 per ogni inadempienza di lieve entità;
- da Euro 400,00 a Euro 750,00 per ogni inadempienza ritenuta mediamente grave;
- da Euro 750,00 a Euro 1.000,00 per ogni altra casistica di grave inadempimento o violazione della presente Convenzione.

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza alla quale l'affidatario avrà facoltà di presentare le proprie contro deduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Le penali di cui sopra non troveranno applicazione esclusivamente nel caso in cui le contro deduzioni presentate nei termini prescritti siano ritenute oggettivamente valide e fondate ad insindacabile giudizio del Comune di Carpi nella figura del Responsabile unico di procedimento.

Se l'affidatario, nell'arco temporale della convenzione, verrà sottoposto al pagamento di tre penali, per deficienze nel servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali anche in

assenza di imposizioni al risarcimento danni, sarà facoltà del Comune di Carpi risolvere la convenzione.

L'affidatario si assume altresì l'obbligo di far osservare al proprio personale o associati-volontari, per quanto applicabili, le norme di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato (D.P.R. 62/2013 "*Codice di comportamento dei pubblici dipendenti*"), le norme e regolamenti dell'Ente Locale ("*Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carpi*" approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 10 del 20.01.2014), le norme fissate dalla presente convenzione oltre alle disposizioni concordate dall'Amministrazione comunale con i responsabili dell'affidatario.

L'affidatario è tenuto, inoltre, ad ottemperare a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 39/2014, nel quale è definito che "*chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale*" deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale da cui risulti l'assenza di condanne per gli illeciti sopra indicati, e comunicarlo al committente.

#### **ART. 23 - CONTROVERSIE**

Ogni controversia in relazione la validità, interpretazione, risoluzione ed esecuzione della convenzione o al medesimo connesso, sarà sottoposta ad un tentativo di mediazione. Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale. In caso di fallimento del tentativo di mediazione, le controversie saranno deferite in via esclusiva al Foro di Modena.

#### **ART. 24 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In merito al trattamento dei dati personali degli utenti, l'affidatario ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario, obblighi e doveri, per il rispetto delle disposizioni contenute nella normativa vigente in materia, D.Lgs. 196 del 2013 e successive modifiche, osservando scrupolosamente quanto in essa previsto.

